

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	90
ALLEGATO ( <i>Emendamenti del relatore</i> ) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che, in qualità di relatore, nella giornata di ieri, ha presentato le proposte emendative 2.387, 2.388, 2.389, 4.7 e

5.12 (*vedi allegato*) e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è stato fissato alle ore 18 di oggi.

Roberto TURRI (LEGA) ritiene che, anche in ragione degli intensi lavori dell'Assemblea della Camera nella giornata di ieri e in quella odierna, il termine fissato per la presentazione delle proposte subemendative agli emendamenti del relatore sia eccessivamente breve e che, pertanto, sarebbe necessario un suo differimento. Inoltre, ritiene che, proprio in virtù della presentazione di proposte emendative da parte del relatore, non sarebbe opportuno iniziare l'esame delle proposte emendative nella seduta odierna.

Ciro MASCHIO (FDI) si dichiara d'accordo con il collega Turri.

Pietro PITTALIS (FI) dichiara di aderire alle richieste formulate dai colleghi Turri e Maschio.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), intervenendo in dissenso rispetto ai colleghi che l'hanno preceduta, ritiene che i tempi siano maturi

per iniziare l'esame e la votazione delle proposte emendative nella seduta odierna.

Martina PARISSE (CI) si dichiara d'accordo con la proposta formula dall'onorevole Turri.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che la componente di Alternativa è pronta ad esaminare le proposte emendative già nella giornata odierna, sottolineando come il provvedimento sia già da tempo oggetto dei lavori della Commissione. Inoltre, chiede che, nel caso di accoglimento della proposta del collega Turri di differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti in ragione degli intensi lavori dell'Assemblea in questi giorni, tale accorgimento venga applicato in via generale anche per altri provvedimenti.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), ricordando che la proposta di legge a sua firma è stata presentata oltre due anni e mezzo fa, che il testo unificato è stato adottato come testo base più di sette mesi fa e che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, ritiene che non si possa continuare a rinviare *sine die* l'esame dello stesso. Facendo notare che l'articolo 1 del testo unificato adottato come testo base non è interessato da alcun emendamento del relatore, ritiene che si possa procedere nella seduta odierna a votare le proposte emendative riferite a tale articolo.

Alfredo BAZOLI (PD), pur ritenendo ragionevole la richiesta formulata da alcuni gruppi finalizzata a un maggior lasso di tempo per l'esame degli emendamenti presentati dal relatore, tuttavia fa presente di condividere la volontà espressa dall'onorevole Magi di non rinviare *sine die* l'inizio dell'esame delle proposte emendative. Per tale ragione, chiede che nella seduta odierna vengano formulati i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti e vengano illustrate le proposte emendative presentate dal relatore, così che i commissari possano avere una maggiore consapevolezza sul provvedimento nel suo complesso,

rinviando il prosieguo dell'esame alla settimana prossima.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ritenendo che le posizioni espresse dai gruppi siano ragionevoli e facendo presente che si tratta di un provvedimento complesso e delicato e che nelle prossime settimane la Commissione Giustizia sarà impegnata nell'esame di provvedimenti ugualmente importanti, confidando nella collaborazione di tutti i gruppi, anche quelli di opposizione, ritiene che si possa differire il termine per la presentazione delle proposte subemendative.

Martina PARISSE (CI) chiede che tale termine sia fissato nella giornata di lunedì prossimo.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che, come da accordi intervenuti per le vie brevi tra i rappresentanti dei gruppi, nella medesima giornata di lunedì 2 maggio è stato fissato il termine, inizialmente previsto per la giornata di domani, per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 306 Meloni in materia di maternità surrogata.

Roberto TURRI (LEGA) chiede quindi che il termine sia fissato nella giornata di martedì 3 maggio.

Alessandro ZAN (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che anche il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 306 Meloni sia fissato nella medesima giornata di martedì.

Maria Carolina VARCHI (FDI), in riferimento alla proposta avanzata dal collega Zan, ritiene opportuno tenere separati i termini riferiti a due provvedimenti diversi.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, non ritenendo opportuno fissare termini riguardanti due distinti provvedimenti nella medesima giornata, fissa il termine per la presentazione delle proposte subemendative riferite agli emendamenti del

relatore al testo unificato in discussione, nella giornata di martedì 3 maggio alle ore 12.

Procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti da lui presentati. Facendo presente che alcuni di essi sono volti ad apportare modifiche di coordinamento al testo, richiama l'attenzione dei commissari sull'emendamento 5.12 del relatore, il quale, intervenendo sull'articolo 75 del testo unico in materia di stupefacenti e recependo alcune recenti pronunce della Corte di cassazione in materia, che escludono la coltivazione domestica di *cannabis* dalla fattispecie tipica penalmente rilevante, mira ad ampliare gli elementi che devono essere tenuti in considerazione dal giudice per valutare se il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto sia destinato ad uso esclusivamente personale. Ritenendo essenziale tale specificazione al fine di evitare che il provvedimento introduca una disciplina normativa più restrittiva rispetto all'attuale giurisprudenza in materia, fa presente che si tratta di un mero recepimento di tale giurisprudenza. Inoltre, sottolinea che tale emendamento è volto a mantenere la disciplina delle sanzioni amministrative attualmente in vigore, non prevista nel testo base, al fine di garantire una più corretta gradazione tra le diverse condotte prese in considerazione e in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale.

Roberto TURRI (LEGA) chiede che il Presidente chiarisca meglio l'emendamento 4.7 del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, facendo presente che si tratta di un emendamento di coordinamento, fa notare che l'intervento di soppressione del comma 6 dell'articolo 74 del testo unico in materia

di stupefacenti, cui mira tale proposta emendativa, è reso necessario dal fatto che viene soppresso il comma 5 dell'articolo 73 del medesimo testo unico a cui tale norma rinvia.

Pietro PITTALIS (FI), intervenendo in merito all'emendamento 5.12 del relatore, ritiene che la sua formulazione sia di difficile comprensione, soprattutto nella parte in cui fa riferimento alla « coltivazione di cannabis di scarsa dimensione ». Inoltre, ritiene che l'emendamento, facendo riferimento alla coltivazione di « uno scarso numero di piante », pecchi di eccessiva genericità, contrastando, pertanto, con il principio di tipicità che anche tale norma, pur trattandosi di una sanzione amministrativa, deve rispettare.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricordando che tutti i gruppi possono intervenire con proposte subemendative per modificare gli emendamenti presentati dal relatore, fa presente che l'emendamento 5.12, inserendo tali parametri, recepisce le massime della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha escluso la rilevanza penale della coltivazione domestica e, pertanto, non industriale, di *cannabis* finalizzata ad uso esclusivamente personale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 27 aprile 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## ALLEGATO

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).**

## EMENDAMENTI DEL RELATORE

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella tabella I con le seguenti: nelle tabelle I e III*

**2.387.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nella tabella II con le seguenti: nelle tabelle II e IV*

**2.388.** Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) il comma 3 è sostituito dal seguente: « Le pene previste dal comma 2 si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Le pene previste dal comma 2-bis si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. »*

**2.389.** Il Relatore.

## ART. 4.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) sopprimere il comma 6.*

**4.7.** Il Relatore.

## ART. 5.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

## Art. 5

*(Illeciti amministrativi)*

*All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato in esito al procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione che per la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, anche se superiore al limite di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.*

**5.12.** Il Relatore.